



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 31/3/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 3/5/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-383/18 dell'11 settembre 2019,

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.559,30, a titolo di commissioni finanziarie ed accessorie non maturate, quota parte del premio assicurativo non goduto "e pertanto di tutti i costi *up front* e *recurring*";
- oltre interessi legali dall'estinzione anticipata al soddisfo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non applicabilità alla presente controversia dell'art. 125 *sexies*, comma primo, t.u.b., trattandosi di finanziamento stipulato il 31/3/2010, antecedentemente all'entrata in vigore di tale normativa;
- la non ripetibilità della provvigione percepita dall'agente, atteso il suo carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto, come desumibile dagli artt. 1742 e 1748, comma primo, c.c. e in conformità a quanto deciso dal Collegio di Coordinamento nelle pronunce n. 9584 e n. 9585 del 2017 e dalla giurisprudenza di merito.

Rileva inoltre di aver già provveduto all'invio, a mezzo raccomandata n. ***297 presso lo studio del procuratore, dell'assegno emesso in data 6/2/2020 per l'importo di € 1.225,99,



di cui € 1.078,96 a titolo di “*commissioni finanziarie (al netto delle commissioni agente)*” già detratti € 131,35 riconosciuti in sede di conteggio estintivo, € 126,68 a titolo di oneri assicurativi (già al netto di quanto riconosciuto dalla compagnia assicurativa pari a € 128,92), € 0,35 a titolo di interessi legali ed € 20,00 quale contributo alle spese di procedura.

Chiede pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento*”, valutando inoltre che “*non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*”.

In linea con il predetto orientamento, il Collegio riscontra la natura *up front* delle spese di istruttoria e delle commissioni in favore dell'intermediario del credito considerato che le relative formule contrattuali remunerano attività prodromiche alla concessione del finanziamento. Per tale motivo, il Collegio riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata, di tale voce commissionale sostenuta dal ricorrente secondo il criterio della curva degli interessi.



In conclusione, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue.

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	14
rate residue	106

TAN ▶	8,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	88,33%
- in proporzione alla quota	80,49%

n/c	importo	restituzioni			rimborsi	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/> spese di istr. e oneri fiscali (up front)	€ 400,00	€ 353,33 <input type="radio"/>	€ 321,95 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 321,95
<input type="radio"/> commissioni di intermedia (up front)	€ 1.344,00	€ 1.187,20 <input type="radio"/>	€ 1.081,75 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.081,75
<input type="radio"/>		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.403,70
interessi legali	no

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 1.403,70, al netto di quanto già restituito.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.403,70.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI